



-3818/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SALVATORE SALVAGO - Presidente -
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere -
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21417-2009 proposto da:

SML (c.f. X),
 elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLAUDIO 8,
 presso l'avvocato ROMANA D'AMBROSIO, rappresentata e
 difesa dall'avvocato VINCENZO VITALE, giusta procura
 in calce al ricorso;

- ricorrente -

2016

contro

213

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI,
 REGIONE PUGLIA, COMUNE DI OSTUNI;

- intimati -

Processo.
 Duplicazione.
 Dovere di
 lealtà (art.
 88 c.p.c.).
 Violazione.
 Spese
 processuali
 nel secondo
 procedimento.
 Addebito.
 Affermazione.

R.G.N. 21417/2009

Cron. 3818

Rep. *CS*

Ud. 29/01/2016

PU

avverso la sentenza n. 128/2009 del GIUDICE DI PACE
di OSTUNI, depositata il 06/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/01/2016 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
l'accoglimento dei motivi secondo, terzo, quinto,
ottavo e nono.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned in the lower-left quadrant of the page.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Giudice di Pace di Ostuni, su domanda proposta dalla signora **MLS**, volta ad ottenere la somma di € 871,52, oltre accessori, quale contributo ex art. 2, co. 2, DL n. 367 del 1990 convertito nella legge n. 3 del 1991 (riguardante le *provvidenze in favore delle aziende agricole, singole o associate, colpite dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-90*), dichiarata la carenza di legittimazione passiva del **Comune di Ostuni**, con la sentenza n. 192 del 2004, ha condannato la **Regione Puglia** al pagamento della somma richiesta e il **Ministero delle Politiche Agricole e Forestali** a rivalere la Regione per quanto erogato alla richiedente.

2. La sentenza, impugnata davanti alla Corte di cassazione dal Ministero e dalla Regione, è stata cassata, con rinvio, dalla Corte con la sentenza n. 24735 del 2005, pubblicata il 24 novembre 2005.

3. Riassunto il giudizio avanti al Giudice di Pace di Ostuni, in data 1 luglio 2006, a cura del Ministero, che chiedeva il rigetto del ricorso, l'attrice **S** insisteva per la condanna della Regione Puglia al pagamento della detta somma, con gli accessori, nel contraddittorio con le altre parti che si costituivano in causa.



3.1. All'udienza del 27 settembre 2007, tuttavia, l'attrice «eccepiva» l'esistenza del giudicato, per effetto della sentenza n. 283 del 2004 resa dallo stesso Giudice di Pace di Ostuni, che aveva già condannato la Regione Puglia al pagamento di quella stessa somma, in suo favore, sulla base di una domanda di identico contenuto.

4. Con sentenza pubblicata in data 6 marzo 2009, ed in questa sede impugnata, il Giudice di Pace di Ostuni ha dichiarato l'improcedibilità della domanda ed ha condannato la signora **S** (CONSIDERATA «parte formalmente soccombente») al pagamento delle spese giudiziali, liquidate nel minimo in difetto di specifiche, in favore di tutte e tre le parti costituite: il Ministero ed il Comune, integralmente; la Regione nella misura di 2/3, essendo responsabile assieme alla **S** della prosecuzione del giudizio per la mancata eccezione di litispendenza.

4.1. Secondo il giudice del giudizio di rinvio, in forza del giudicato esterno, provato in corso di giudizio ma formatosi anteriormente all'atto di riassunzione del vecchio giudizio ed in ossequio alla pronuncia della SC, la domanda era da dichiarare improcedibile.

4.2. Quanto alle spese, in applicazione dell'art. 92, primo comma, seconda parte, c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 96 e 100 c.p.c., accertata la responsabilità aggravata della attrice, per aver dato corso ad una inutile

attività processuale, le stesse - anche in base al principio della soccombenza virtuale, desumibile dal fatto che la **S** aveva dovuto sollevare la questione di cosa giudicata, implicitamente riconoscendo l'infondatezza della domanda proposta *ab initio*, oltre che per la violazione dell'art. 88 c.p.c. - andavano poste a carico della medesima attrice, «formalmente soccombente».

5. Avverso tale pronuncia ricorre la soccombente signora **S**, con ricorso affidato a otto mezzi.

6. Le parti intimare (Regione, Ministero e Comune) non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (Violazione dell'art. 112 c.p.c., nullità della sentenza ai sensi degli artt. 161, co. 1, e 156, co. 2, in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.) viene posto, il seguente quesito di diritto: «Dica la Corte se, in assenza di apposita domanda, il giudice può affermare la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. della parte soccombente e condannarla, in applicazione del richiamato disposto normativo, al pagamento delle spese di lite, oltre che al risarcimento danni o se, invece, pronunciandosi d'ufficio su tale domanda viola l'art. 112 c.p.c., nonostante che nessuna delle altre parti presenti nel giudizio avesse mai

richiesto l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. ei confronti della stessa **S** ».

1.1. Secondo la ricorrente, la sentenza non avrebbe considerato che l'art. 96 c.p.c., per la condanna, richiede l'istanza dell'altra parte.

2. Con il secondo motivo di ricorso (Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.) viene posto, il seguente quesito di diritto: «Dica la Corte se la condanna alle spese per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., può essere pronunciata solo a carico della parte soccombente, non potendosi in caso contrario configurare la mala fede o la colpa grave, elementi necessari per la sussistenza di detta responsabilità, con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione di detta norma nei confronti della parte che sia risultata interamente vittoriosa, ostandovi anche il principio per cui la spese, per effetto degli artt. 91 e 92 c.p.c., non possono gravare totalmente sulla parte che sia risultata totalmente vittoriosa. Dica quindi se il Giudice di pace, avendo riconosciuto la signora **S** quale parte totalmente vittoriosa del giudizio, per effetto dell'accoglimento dell'eccezione di cosa giudicata dalla stessa sollevata, avrebbe potuto condannare la medesima **S** al pagamento delle spese di lite per



responsabilità aggravata o se egli abbia violato gli artt. 96, 91 2 92 c.p.c. ».

2.1. Secondo la ricorrente, la sentenza avrebbe errato nelle statuizioni di condanna alle spese di colei che sarebbe risultata sostanzialmente e totalmente vincitrice, avendo accolto la sua eccezione di giudicato, così ponendo le spese a carico di colei che ha vinto.

3. Con il terzo mezzo di ricorso (Violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 88 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.) viene posto, il seguente quesito di diritto: «Dica la Corte se la proposizione di due cause di identico contenuto dinanzi allo stesso giudice configura di per sé violazione del dovere di lealtà e probità imposti dall'art. 88 c.p.c. e se, quindi, l'aver promosso il medesimo giudizio per il conseguimento della stessa domanda, giustifica ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la condanna della parte totalmente vittoriosa al rimborso delle spese che le altre parti hanno dovuto sostenere. Dica quindi se la S. , proponendo due domande identiche dinanzi allo stesso giudice ha violato il dovere di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c. o se il Giudice abbia violato gli artt. 88 e 92 c.p.c. ».

3.1. Secondo la ricorrente, la sentenza sarebbe viziata in quanto proporre due giudizi avanti allo stesso giudice non costituirebbe affatto violazione del dovere di lealtà e



probità. La disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 92 e 88 c.p.c. mirerebbe a contrastare solo i comportamenti fraudolenti delle parti.

4. Con il quarto (erroneamente denominato quinto, Violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 91 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.) viene posto, il seguente quesito di diritto: *Dica la Corte se la pronuncia di improponibilità della domanda comporta la soccombenza effettiva della parte attrice e, quindi, viene disatteso il principio della soccombenza se, in ragione della soccombenza virtuale, il rimborso delle spese venga posto a carico del convenuto in giudizio con un'azione dichiarata improponibile e dunque totalmente vittorioso. Dica quindi se il Giudice, pur riconoscendo la S quale parte vittoriosa del giudizio, ha disatteso il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, non potendosi richiamare l'istituto della soccombenza virtuale, considerato che la pronuncia di improponibilità della domanda, in accoglimento dell'eccezione di cosa giudicata, comporta la soccombenza effettiva delle altre parti».*

5. Con il quinto motivo di ricorso (erroneamente denominato sesto, Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 324 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.) viene posto, il seguente quesito di diritto:



Dica la Corte se l'accoglimento dell'eccezione di cosa giudicata impedisce il riesame della controversia, con la conseguenza che resta precluso al giudice ogni valutazione del merito della controversia che contrasti con l'accertamento contenuto con la sentenza coperta da giudicato e se impedire l'eccezione di giudicato comporta la violazione dell'art. 24 Cost. Dica quindi se il Giudice ha effettuato una valutazione del merito della domanda che gli era preclusa per effetto della precedente decisione coperta da giudicato e se, quindi, ha violato gli artt. 24 della Cost., 324 c.p.c. e 2909 c.c. ».

6. Con il sesto (erroneamente denominato settimo, Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.) viene contestata la contraddittorietà della motivazione in quanto il Giudice di pace, nella sua sentenza, avrebbe contraddittoriamente considerato la stessa parte da un lato totalmente vittoriosa e dall'altro effettiva soccombente.

7. Con il settimo mezzo (erroneamente denominato ottavo, Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 324 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.) viene posto, il seguente quesito di diritto: Dica la Corte se, qualora la sentenza di merito contenga una pluralità di statuizioni, l'eventuale ricorso per cassazione può giovare solo alla parte che abbia esercitato il diritto di



impugnazione, per rimuove quelle ad essa sfavorevoli, mentre le altre, se non censurate dalla controparte con ricorso incidentale, restano coperte dal giudicato e, pertanto, quando la Corte di cassazione cassi la sentenza del giudice di merito, rinviando per il riesame ad altro giudice dello stesso ufficio, cui affida il compito di riesaminarlo e di decidere sulle spese del merito, il giudice del rinvio può decidere solo su tali punti e la statuizione sulle spese del merito, se non ha formato oggetto di ricorso incidentale, passa in giudicato. Dica quindi se il Giudice ha violato il principio dell'intangibilità del giudicato in quanto sul punto si era formato un giudicato implicito, per effetto della pronuncia sul merito in primo grado, di compensazione delle spese di lite e della mancata impugnazione dinanzi alla SC della decisione da parte del Comune».

7.1. Secondo la ricorrente, la sentenza sarebbe viziata in quanto il giudice di pace avrebbe violato il principio dell'intangibilità del giudicato in quanto sul punto si sarebbe formato un giudicato implicito, per effetto della pronuncia di merito di primo grado di compensazione delle spese di lite e della mancata impugnazione della decisione da parte del Comune.

8. Con l'ottavo motivo (erroneamente denominato nono, contenente doglianza di Violazione e falsa applicazione

degli artt. 101, 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.) viene posto, il seguente quesito di diritto: «Dica la Corte se le spese di lite devono essere liquidate a carico della parte che, ritenendo erroneamente di dover integrare il contraddittorio nei confronti di un altro soggetto, lo chiami in causa oppure della parte ritenuta dal Giudice soccombente, anche se quest'ultima non ha mai esteso alcuna domanda nei confronti del chiamato in causa. Dica quindi se, nel caso di specie in cui il Ministero è stato evocato in giudizio dalla Regione erroneamente,, la signora S poteva essere condannata a pagare le spese di lite nei confronti del Ministero oppure il Giudice abbia violato gli artt. 101 e 91 c.p.c. ».

8.1. Secondo la ricorrente, la sentenza sarebbe viziata in quanto il Giudice di Pace avrebbe errato condannando la S al pagamento delle spese a favore del Ministero, terzo chiamato in causa dalla Regione e nei cui confronti l'attrice non avrebbe mai esteso la sua domanda di pagamento.

**

9. Va premesso, per meglio cogliere il groviglio delle questioni poste con il ricorso per cassazione, che la (invero non chiarissima) sentenza del Giudice di Pace, in questa sede impugnata ha, al contempo, inteso affermare, al di là del coacervo di argomenti impegnati nella



giustificazione della decisione, la responsabilità esclusiva (nei confronti del Ministero e del Comune) e parzialmente concorrente (con la Regione) dell'odierna ricorrente per le spese del giudizio, sulla base della violazione dei doveri stabiliti dall'art. 88 e in relazione agli artt. «96 e 100» c.p.c., definendola "aggravata", ma anche in considerazione della "soccombenza virtuale", ai sensi dell'art. 91 c.p.c., avendo stabilito l'improcedibilità della sua domanda, per averne proposto una seconda ed identica domanda, che aveva messo capo ad altra condanna della Regione, di identico tenore della prima, passata in giudicato.

9.1. Formalmente e sostanzialmente, pertanto, il giudice di merito ha reso una sola pronuncia sulle spese, anche se motivata, come si dirà, in modo confuso, sulla base di una doppia *ratio decidendi*: a) quella della violazione dei doveri processuali della parte; b) quello della soccombenza virtuale della medesima, in questo secondo giudizio.

9.2. Ma, nel provvedimento impugnato, mancano le due distinte pronunce che devono essere date in tali casi (una, sulla responsabilità risarcitoria e, l'altra, sul regolamento delle spese vere e proprie), come questa stessa Corte ha sostanzialmente affermato quando ha enunciato i seguenti principi di diritto:



a) Le condanne alle spese ed al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi, rispettivamente, degli artt.91 e 96 cod. proc. civ., integrando pronunce accessorie e consequenziali alla decisione della causa, presuppongono che nei confronti della parte soccombente siano state proposte ed accolte domande, eccezioni o difese, processuali o di merito. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato la nullità della citazione in giudizio di un terzo nei cui confronti era stato chiesto il rimborso delle spese di giudizio e il risarcimento per responsabilità aggravata senza che fosse stata avanzata nei suoi confronti alcuna domanda) (Sez. 2, Sentenza n. 4383 del 2009);

b) Sia l'accertamento della mala fede o colpa grave del convenuto nel resistere al giudizio promosso dall'attore sia l'eventuale condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, comma primo cod. proc. civ. con la liquidazione di questi, debbono essere contestuali e contenuti in una sola e medesima sentenza, quella che chiude il giudizio. Solo tale sentenza, difatti, può effettuare un accertamento globale sulla soccombenza delle parti e può contenere sia la condanna alle spese, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ, che quella al risarcimento dei danni ex art. 96 stesso codice. (Sez. 2, Sentenza n. 2761 del 1968).



9.3. Come si è detto, invece, mancando le due statuizioni necessarie perché possa parlarsi di responsabilità aggravata, deve concludersi per l'inesistenza d'una tale (terza) *ratio decidendi*.

9.4. L'odierna ricorrente, peraltro, ha censurato le due *rationes* così individuate, ma senza che le sue critiche demolitrici siano «giunte in porto», con successo.

*

10. Il primo motivo del ricorso, anzitutto, è infondato anche se la motivazione della sentenza deve essere corretta.

10.1. Con esso si censura la decisione del Giudice di pace in quanto la sentenza non avrebbe considerato che l'art. 96 c.p.c., per la condanna, richiede l'istanza dell'altra parte del giudizio.

10.2. L'affermazione in diritto è corretta, ma essa non coglie che superficialmente il segno. Come si è precisato poc'anzi, le due *rationes decidendi* che, si sono isolate nel complesso argomentativo del giudice di pace, attengono alla sola regolamentazione delle spese processuali, non anche al responsabilità aggravata per lite temeraria, onde quel riferimento all'art. 96 appare senza dubbio eccedente il mezzo sullo scopo e come tale esso va eliminato, ai



sensi dell'art. 384, c.p.c., in tali sensi dovendosi correggere la motivazione della sentenza impugnata.

11. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso, tra di loro strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente, ma anch'essi respinti.

11.1. Con essi si censura, di violazione di legge, la sentenza impugnata per avere errato nelle statuizioni di condanna alle spese di colei che, al contrario di quanto asserito dal giudice di pace, sarebbe in realtà risultata sostanzialmente e totalmente vincitrice, essendo stata accolta la sua eccezione di giudicato, così che il giudice avrebbe violato la regola secondo cui non si possono porre a carico di chi vince le spese di lite, e avrebbe frainteso la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 92 e 88 c.p.c., che mirerebbe a contrastare i comportamenti fraudolenti delle parti.

11.2. Come detto, i mezzi di ricorso sono infondati, avendo il giudice di merito indicato due *rationes decidendi*: a) la soccombenza virtuale della ricorrente; b) la violazione, da parte di quest'ultima, del dovere di lealtà processuale.

11.3. Orbene, essendo Collegio anche il giudice del fatto processuale, devono respingersi le doglianze in quanto l'eccezione di giudicato sollevata dalla ricorrente, davanti al giudice del rinvio, non ha costituito affatto la



posizione iniziale della parte che anzi, in sede di riassunzione del giudizio, ha insistito nella condanna della Regione, ben sapendo che altra ed identica sua domanda era già stata accolta dal Giudice di Pace dello stesso ufficio giudiziario. L'eccezione di giudicato, infatti è stata proposta soltanto in un secondo tempo, ovvero all'udienza del 27 settembre 2007, dopo che con la memoria di costituzione, del 6 ottobre 2006, essa aveva ancora una volta chiesto la condanna della Regione al pagamento della medesima somma che aveva già formato oggetto di altra pronuncia di identico tenore, nei riguardi dello stesso soggetto e per la stessa causale.

11.4. Pertanto, i mezzi vanno respinti affermando il principio a termini del quale:

non viola, anzi rettamente applica, i principi giuridici esistenti in materia di regolamento delle spese processuali il giudice che, sia pure a tali limitati fini, non qualifichi come parte vittoriosa quella che, dopo aver richiesto la condanna della convenuta sostanziale (nella specie, in sede di costituzione nel giudizio di riassunzione a seguito della cassazione con rinvio di altra pronuncia), sollevi - ma solo in un secondo tempo - l'eccezione di giudicato esterno a sé sfavorevole, già a sua conoscenza per avere ottenuto, in precedenza, ed in base ad una domanda di identico contenuto introdotta davanti



allo stesso ufficio giudiziario, la condanna della stessa parte convenuta sostanziale, così mutando il suo comportamento processuale in un secondo momento, allo scopo di ovviare all'iniziale richiesta di condanna delle controparti, destinata ad essere disattesa in ragione di quel giudicato.

11.5. Infatti, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., la violazione del dovere di lealtà e probità - stabilito dall'art. 88 dello stesso codice - giustifica, indipendentemente dalla soccombenza, la condanna della parte, che è venuta meno a tale dovere, al rimborso delle spese processuali che l'altra parte abbia dovuto sostenere a causa del comportamento illecito della prima.

11.5.1. Nella specie il giudice di pace, ove anche abbia errato in ordine all'individuazione del soccombente virtuale del giudizio, ha comunque correttamente giustificato la soccombenza della parte attrice sostanziale, ai fini dell'addebito delle spese, in base all'accertata violazione del dovere di lealtà della parte, odierna ricorrente. E, come si è detto, la motivazione giudiziale, al riguardo, è del tutto congrua, giustificata e conforme alla previsione di legge.

11.6. Ciò è confermato anche dal fatto che, la riassunzione del giudizio ad opera del Ministero e della Regione, che in tale sede hanno affermato di non dovere nulla all'odierna

ricorrente, è servita solo a far accertare, negativamente, la pretesa opposta della parte privata. Quest'ultima, allora, dichiarato tardivamente di non aver più ragione di ottenere altra condanna (avendo già avuto ragione, in un altro giudizio), ha riconosciuto di non avere titolo alla propria pretesa.

11.7. La domanda, pertanto, è stata proposta senza fondamento pratico e, giammai la ricorrente, sulla base dell'accertato giudicato, avrebbe potuto conseguire (per la seconda volta) lo stesso bene della vita che già l'aveva vista nei panni dell'attrice.

12. Con tali precisazioni risultano anche assorbiti il quinto ed il sesto mezzo, proposti per contestare la valutazione di soccombenza virtuale della odierna ricorrente.

13. I restanti due mezzi, espongono - in qualche misura censure subordinate - con riferimento alle parti chiamate in causa dalla Regione convenuta: il Comune (settimo mezzo) e il Ministero (ottavo).

13.1. La censura relativa al Ministero (ottavo mezzo) è infondata in quanto, il fatto che tale soggetto sia stato chiamato in giudizio dal preteso debitore (la Regione) allo scopo di essere rilevata indenne, in caso di condanna, non esclude affatto la responsabilità di chi abbia proposto la



domanda rivelatasi infondata o inammissibile, dovendone sopportare le spese, salvo il caso della chiamata arbitraria (Sez. 1, Sentenza n. 7431 del 2012).

13.1.1. Nella specie, nessuna censura di arbitrarietà è stata sollevata o svolta, onde l'infondatezza della censura.

13.2. Quanto alle spese liquidate in favore del Comune (ottavo motivo) che è stato chiamato nel nuovo giudizio di merito, pur senza aver partecipato a quello di cassazione, la statuizione originaria di compensazione delle stesse non può dirsi passata in giudicato in quanto, il giudizio di rinvio, coinvolgendo anche il Comune ne ha comportato l'obbligo di partecipazione e, quindi, la necessità di sostenere anche le relative spese.

14. Il ricorso è, pertanto, complessivamente infondato e la sentenza, essendo corretto il dispositivo, deve essere confermata previa correzione della motivazione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., nei sensi sopra esposti, senza che debba provvedersi sulle spese dell'odierno giudizio, per non avere gli intimati svolto attività difensive in questa sede.

PQM


Respinge il ricorso.



Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^a sezione civile della Corte di cassazione, il 29 gennaio 2016, dai magistrati sopra indicati.


Il Consigliere Estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Salvatore Salvago



CASSAZIONE *net*